REPUBBLICA ITALIANA

Istituto Comprensivo di Cavalese

38033 CAVALESE (TN) – Piazza Verdi, 6 - Tel. 0462/340314 - Fax. 0462/342294
C.F. 91012280227 - www.iccavalese.it - segr.cavalese@scuole.provincia.tn.it
PEC: ic.cavalese@pec.provincia.tn.it

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

7 Ottobre 2026

Ai Genitori e Tutori Legali degli alunni,
Agli Alunni,
Al Personale Docente,
Al Personale ATA

Circolare n. 65

Oggetto: Informativa fondamentale sull'obbligo scolastico e sulla frequenza delle lezioni (Legge n. 159/2023 - Decreto Caivano e L.P. n. 5/2006)

Si trasmettono con la presente le indicazioni formali relative al rispetto dell'obbligo di frequenza scolastica e alle procedure previste dalla vigente normativa statale e provinciale a carico dell'Istituzione scolastica e delle famiglie.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'obbligo di istruzione non si esaurisce con la formale iscrizione dell'alunno, bensì richiede la regolare e continuativa partecipazione a tutte le attività didattiche.

1. Vigilanza sulla frequenza e procedura di segnalazione

L'Istituzione scolastica garantisce un monitoraggio costante delle presenze. Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 159/2023:

- Qualora uno studente accumuli **più di 15 giorni di assenza ingiustificata** (anche non consecutivi) nell'arco di un trimestre, il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di inviare formale comunicazione al **Sindaco** del Comune di residenza del minore.
- Decorso il termine di **7 giorni** dalla segnalazione senza che il minore sia rientrato a scuola o sia stata fornita idonea giustificazione, il Sindaco ammonisce formalmente i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

2. Elusione dell'obbligo e requisito di validità dell'anno scolastico

L'elusione dell'obbligo d'istruzione si configura in caso di assenze ingiustificate superiori a 15 giorni nel trimestre o qualora lo studente non raggiunga la frequenza minima prescritto dalla legge.

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, la frequenza di **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato** costituisce **condizione essenziale per la validità dell'anno scolastico**. Il mancato raggiungimento di tale soglia, in assenza di motivate e documentate deroghe previste dal Regolamento d'Istituto o dalla normativa provinciale, comporta la **non ammissione** alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

3. Profili di responsabilità penale (Art. 570-ter c.p.)

Si informa che l'inosservanza dell'obbligo d'istruzione comporta sanzioni penali a carico dei genitori o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale:

- Mancata iscrizione al percorso scolastico: reclusione fino a 2 anni.
- Mancata frequenza (elusione dell'obbligo): reclusione fino a 1 anno.

4. Adempimenti a carico dei Genitori / Tutori Legali

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività amministrative e didattiche, si invitano le famiglie ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

Puntualità nelle giustificazioni: Ogni assenza deve essere tempestivamente motivata e giustificata tramite l'apposita funzione del Registro Elettronico istituzionale.

Documentazione di assenze prolungate: Le assenze per motivi di salute o per gravi esigenze familiari della durata superiore a quella ordinaria devono essere corredate da idonea certificazione o comunicazione formale.

Comunicazione preventiva: Eventuali situazioni di disagio o impedimento temporaneo alla frequenza devono essere tempestivamente segnalate alla Presidenza o ai docenti coordinatori di classe al fine di attivare i necessari canali di supporto.

Si confida nel rigoroso adempimento delle prescrizioni sopra richiamate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Tiziana Febronia Arena

Tiziana Febronia G. Arena

Firmato digitalmente
da: TIZIANA FEBRONIA GIUSI ARENA
Data: 07/10/2026 13:10:35